

Rubrica

## Autorizzazioni comunali di polizia mortuaria: quale contesto, natura e competenza?

di Sereno Scolaro

### 1. Introduzione

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sconta, come del resto anche precedenti Regolamenti di polizia mortuaria, i tempi della sua emanazione, presentando la caratteristica per cui alcune, e non poche, delle sue disposizioni sono in contrasto con norme di rango primario (legge o altri atti normativi aventi forza di legge) emanate, ed entrate in vigore, prima della sua emanazione ed entrata in vigore, caratteristica che pone l'esigenza di tenerne conto non solo attraverso un approccio unicamente letterale, testuale (che, per quanto detto, rischia di essere discorsivo), quanto avendo presente il complesso dell'ordinamento giuridico.

L'esempio più immediato di questa situazione sono tutte le diverse disposizioni che attribuiscono titolarità al sindaco, mentre la disposizione che consente maggiore chiarezza è probabilmente quella dell'art. 78, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che attribuirebbe (sulla base del solo esame testuale) competenze al consiglio comunale in relazione all'approvazione di progetti di costruzione di impianti di cremazione: se si considera come, prima dell'emanazione e dell'entrata in vigore del Regolamento di polizia mortuaria, fosse entrata in vigore (13 giugno 1990) la L. 8 giugno 1990, n. 142 (norma di rango primario), la quale individuava le competenze del consiglio comunale all'art. 32, comma 2<sup>(1)</sup>, oltretutto dove l'attribuzione di competenza era espressamente limitata (... *limitatamente* ...<sup>(2)</sup>), e

<sup>(1)</sup> Oggi: art. 42, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

<sup>(2)</sup> Il testo originario della disposizione era: Art. 32 – Competenze dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di

limitata ad atti fondamentali, all'interno della cui elencazione non si rinviene, né può rinvenirsi alcunché che possa avere attinenza con l'approvazione di un progetto di costruzione e, nella specie, di costruzione di un impianto tecnologico, non solo per possibili carenze nel testo, ma, prima di tutto, per il fatto che l'approvazione di un progetto non ha certo natura di atto fondamentale.

Analogamente, le competenze del sindaco non possono sottrarsi dal tenere conto che dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, accanto agli organi di governo <sup>(3)</sup>, siano stati introdotti anche organi c.d. burocratici (dirigenti, segretario comunale, revisori dei conti, sia che agenti monocraticamente o collegialmente, in relazione alla dimensione del comune), laddove ai dirigenti erano attribuiti compiti propri e compiti residuali (anche la giunta comunale aveva ed ha compiti residuali <sup>(4)</sup>). Compiti che si atteggiavano come esclusivi già nell'art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142 <sup>(5)</sup> e che individuavano

---

competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

<sup>(3)</sup> Il termine è largamente presente nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., ma era già enucleabile all'art. 51, comma 3 della stessa L. 8 giugno 1990, n. 142.

<sup>(4)</sup> Oggi, art. 48 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., ed, in particolare, il comma 2.

<sup>(5)</sup> Il testo originario dell'art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142 era:

Art. 51 – Organizzazione degli uffici e del personale.

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi.

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

---

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi.

9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

10. E' istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

(si ripete: dall'entrata in vigore della legge, avvenuta il 13 giugno 1990), tra gli altri, l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione (anche) verso l'esterno, salvo che per quanto la legge o lo Statuto (comunale) non la riservino espressamente agli organi di governo. In altre parole, l'eventuale "riserva" richiede o la legge (fonte di rango primario) o lo Statuto comunale<sup>(6)</sup>, con la conseguenza che una norma di rango secondario (quale è il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) non ha forza derogatoria di tali competenze. O, in altri termini, una previsione di tale fonte, in quanto di rango secondario, non è idonea a definire una competenza del sindaco (a prescindere dal dato testuale).

Appare, quindi, evidente come molte delle funzioni (testualmente) attribuite al sindaco dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 abbiano cessato di essere di competenza sindacale perfino prima della sua emanazione, mutando la titolarità della competenza<sup>(7)</sup> con l'attribuzione ai dirigenti o chi ne svolgesse le funzioni nei comuni sprovvisti di figure dirigenziali<sup>(8)</sup> di compiti che, nel contesto della antecedente normativa, in sostanza dei tt.uu.l.c.p., erano individuabili in capo all'organo di governo monocratico. Alcune esemplificazioni potrebbero essere quelle delle autorizzazioni al trasporto funebre, alla cremazione, all'esecuzione di esumazioni (ordinarie o straordinarie) o di estumulazioni ex art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per citarne solo alcune.

Questa situazione si è determinata per il fatto che il processo di revisione del precedente D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, che ha portato all'emanazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si è sviluppata, oltretutto non particolarmente con i tempi che sarebbero stati auspicabili, tenendo conto dell'assetto degli organi e delle competenze degli organi quali precedentemente regolato dal t.u.l.c.p., senza tenere conto il processo di formazione di quella che è divenuta la L. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali".

<sup>(6)</sup> Fonte di rango sub-primario, divenuta di rango sub-costituzionale dopo la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3; art. 114, comma 2 Cost. Questa nuova, e più rilevante, posizione degli Statuti nell'ambito della gerarchia delle fonti è di particolare importanza.

<sup>(7)</sup> Allora, in relazione al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

<sup>(8)</sup> Vedi, allora, l'art. 52, comma 3 L. 8 giugno 1990, n. 142. Oggi: art. 109, comma 2 (oppure; art. 97, comma 4, lett. d)) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (con la constatazione che, in entrambi i casi è previsto un provvedimento di attribuzione delle funzioni "dirigenziali"). Sono dirigenti i dipendenti comunali rispetto a cui trovi applicazione il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali - Area Dirigenza.

## 2. Dalle competenze (unicamente) dirigenziali alla valutazione della natura delle autorizzazioni di polizia mortuaria

Una volta chiarita questa situazione di "post maturità" del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovuta alla discrasia temporale tra la L. 8 giugno 1990, n. 142, con l'attribuzione ai dirigenti di competenze esclusive in materia di autorizzazioni di polizia mortuaria (attribuzione che era già operante rispetto al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, quanto meno per le norme corrispondenti), appare importante dover avere riguardo alla natura delle autorizzazioni di polizia mortuaria o, almeno, ad alcune di queste. Tra l'altro, quando si parli di autorizzazioni, deve ormai essere tenuto - sempre - presente l'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.<sup>(9)</sup>.

Va subito precisato, giusto per sgomberare il campo da equivoci, come alcune autorizzazioni di polizia mortuaria, siano state estranee a questo contesto e, precisamente, le autorizzazioni di cui all'art. 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè quanto, un tempo, era chiamato come permesso di seppellimento<sup>(10)</sup>, in quanto regolare in termini di *lex specialis*.

Tuttavia, se queste ultime sono attribuite ad una figura che opera all'interno di quelli che l'art. 14 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. definisce come "servizi di competenza dello Stato"<sup>(11)</sup>, indicazione che oggi trova riscontro non più unicamente nella legge ordinaria, ma altresì nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. i) Cost.), seppure non propriamente attinente al "servizio", ma come prerogativa esclusiva del titolare del servizio dello stato civile, altrettanto non sembra proprio potersi dire per le altre autorizzazioni di polizia mortuaria di competenza comunale, che hanno attinenza ai servizi "comunali", cioè alle funzioni amministrative di cui all'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267<sup>(12)</sup>. Si potrebbe considerare come questa individua-

<sup>(9)</sup> Anche se, di seguito, non mancherà di farsi riferimento a provvedimenti, anche ordinatori o, comunque, dispositivi, diversi dalle autorizzazioni in senso tecnico.

<sup>(10)</sup> Istituto oggi superato e sostituito dalle autorizzazioni all'inumazione o, distintamente, alla tumulazione, di competenza dell'ufficiale dello stato civile. Oggi: art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Andrebbe approfondito il fatto che queste autorizzazioni sono estranee al servizio dello stato civile in quanto tale (come servizio), ma attribuite alla figura dell'Ufficiale dello stato civile, e ciò da lontana epoca - r.d. 15 novembre 1865, n. 2602 - in un quadro di riferimento ben diverso.

<sup>(11)</sup> Come, del resto, già faceva l'art. 10 L. 8 giugno 1990, n. 142.

<sup>(12)</sup> Nel contesto della L. 8 giugno 1990, n. 142 il riferimento era all'art. 9.

zione delle funzioni comunali sia, per certi versi, posta “in negativo” (... *salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze* ...): nella specie, si ha la peculiarità che tali funzioni sono attribuite dalla legge statale (t.u.l.s.) al comune, trasformando la competenza come tale da avere fondamento positivo, esplicito.

Ciò premesso, dovrebbe affrontarsi l'analisi delle singole disposizioni cercando di individuare se tra esse non ve ne siano alcune che attengano a funzioni proprie del sindaco, magari in quanto riferibili alle sue funzioni quale autorità sanitaria locale (art. 13, comma 2 L. 23 dicembre 1978, n. 833), oppure la cui natura presenti caratteri tali da non consentire di individuare la sussistenza delle competenze, esclusiva e non derogabile (se non per legge<sup>(13)</sup>), dei dirigenti.

Tra i provvedimenti che possono ascrivere nell'ambito delle funzioni del sindaco in quanto autorità sanitaria locale, può individuarsi quello adottando, su proposta sanitaria, in materia di riduzione al di sotto delle 24 ore del periodo di osservazione, di cui all'art. 10 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che ha, per la sua stessa conformazione, la natura di un'ordinanza contingibile ed urgente (art. 54, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., ma anche art. 117 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e succ. modif.).

Tra i provvedimenti che possono, invece ascrivere nell'ambito delle funzioni del sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione, potrebbe individuarsi il provvedimento, a carattere regolatorio, di cui all'art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, considerando, in senso decisamente molto estensivo, che tale legittimazione sia collegabile all'art. 50, comma 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Per il medesimo art. 50, il precedente comma 5, attribuisce al sindaco un potere dispositivo (che può apparire sovrapponibile a quello già ricordato dell'art. 54, dove le attribuzioni del sindaco è considerato nell'ambito dei servizi di competenza statale) che richiama, anche nella formulazione testuale l'altrettanto già citato art. 117 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e succ. modif., che per altro si distingue dalle funzioni nei servizi di competenza statale avendo come presupposto non tanto il singolo provvedimento, quale soluzione ad una situazione particolare e specifica, quanto una situazione di interesse generale (... *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica* ...).

<sup>(13)</sup> Art. 107, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

In questo quadro di riferimento, non vi sono molte altre funzioni che possano individuarsi ancora come costituenti attribuzioni del sindaco (lo stesso art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 comporta il rinvio a competenze non esclusive, ma estese anche ad altri organi, sia di governo sia “burocratici”, del comune, così che esso presenta maggiori aspetti di criticità dopo l'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142), mentre discende abbastanza linearmente che le autorizzazioni, nel loro senso tecnico proprio del diritto (e della prassi) amministrativo rientrano tra le funzioni ed i compiti attribuiti – in via esclusiva e non derogabile – ai dirigenti o, nei comuni privi di figure dirigenziali, a chi ne assolva alle relative funzioni.

In tutti i casi, sia che si tratti di autorizzazioni di normale competenza esclusiva dirigenziale che di provvedimenti che siano attribuiti al sindaco per legge o per Statuto, si è in presenza di esercizio di funzioni comunali, rientranti nell'ambito delle funzioni amministrative spettanti ai comuni alla luce dell'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 3. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sarebbero autorizzazioni sanitarie?

Andrebbe, per completezza, posta la questione se le autorizzazioni di polizia mortuaria previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possano (o, siano) qualificarsi quali autorizzazioni sanitarie, magari come attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale (cosa che porterebbe a sollevare l'ulteriore questione se il loro esercizio sia “delegabile” agli organi dell'A.S.L.).

Rispetto a quest'ultima ipotesi, va subito precisato che un'eventuale “delegabilità” delle funzioni del sindaco, quale autorità sanitaria locale, ad organi delle A.S.L. richiederebbe, quanto meno, un'espressa previsione nella legge regionale che regola la loro organizzazione, ma che, comunque, verrebbero ad esserne escluse le funzioni afferenti alle ordinanze contingibili ed urgenti per il loro carattere “autoritativo”<sup>(14)</sup>, mentre potrebbe, sempre che sia espressamente previsto dalla legge regionale, sussistere per i provvedimenti di ordinaria gestione e/o di carattere amministrativo.

Le autorizzazioni di polizia mortuaria (es.: l'autorizzazione al singolo trasporto funebre<sup>(15)</sup>),

<sup>(14)</sup> Tra l'altro, in relazione anche all'art. 7 bis, comma 1 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

<sup>(15)</sup> Che, per inciso, era prevista essere attribuita, in prospettiva, all'Ufficiale dello stato civile nel testo del DdL AS 3310, decaduto a seguito dello scioglimento delle due Camere.

l'autorizzazione alla cremazione <sup>(16)</sup>, ecc.), non hanno attinenza di sorta con l'ambito delle autorizzazioni sanitarie, attenendo a servizi comunali e avendo il carattere di autorizzazioni amministrative per determinate, singole ed individuate, attività od operazioni.

Oltretutto, il fatto che (dal 13 giugno 1990!) non siano più neppure funzioni attribuite al sindaco, bensì ai dirigenti, fa venire meno la stessa questione sulla loro (eventuale) natura sanitaria <sup>(17)</sup>.

Si faccia l'esempio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, la quale è una mera autorizzazione amministrativa che non può essere negata, anche se la sua effettuazione può essere sottoposta a particolari prescrizioni, talune stabilite in via generale (es.: messi di trasporto, modalità di confezionamento del feretro in relazione alla percorrenza e alla destinazione), altre in via particolare (es.: casi di decessi dovuti a malattia infettiva-diffusiva o di cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi) e dove, in particolare queste ultime, cioè le prescrizioni particolari sono dettate dall'autorità sanitaria (tecnica) come condizioni per l'effettuazione, in modo del tutto autonomo, separato ed indipendente dall'autorizzazione (amministrativa) all'effettuazione del singolo trasporto funebre.

Oppure potrebbe farsi (ed a maggiore ragione) l'esempio dell'autorizzazione alla cremazione <sup>(18)</sup>, laddove i presupposti giuridici per il suo rilascio sono dati, sostanzialmente, da una volontà <sup>(19)</sup> e dalla certificazione medica, aggravata, dell'esclusione che la morte sia dovuta a reato.

Analoghe considerazioni, forse anche di minore spessore, potrebbero farsi per l'autorizzazione di cui all'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anch'essa richiedente una verifica "tecnica", distinta rispetto alla fase autorizzativa.

Tutte queste considerazioni portano all'unica conclusione dell'estraneità della natura sanitaria di tali autorizzazione, per collocarle nell'ambito delle autorizzazioni amministrative. Anche se, probabilmente, la questione è in sé mal posta, dal momento che non si tratta di autorizzazioni nelle attribuzioni del sindaco (ambito in cui, forse, potrebbe accademicamente anche sollevarsi tale problematicità) quanto di autorizzazioni nelle attribuzioni – esclusive e non derogabili – dei dirigenti, fin dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, cioè in epoca in cui era ancora vigente il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

<sup>(16)</sup> Che per l'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 sarebbe (pur in quanto inattuabile, al momento) competenza dell'Ufficiale dello stato civile.

<sup>(17)</sup> Cosa che rende del tutto improponibile ogni eventuale ipotesi di "delega" ad organi delle A.S.L. e non solo in relazione all'art. 17, comma 1.bis D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., quanto per la separazione, a questo livello, tra comuni e A.S.L.

<sup>(18)</sup> Alla luce di quanto precede va valutato con cautela l'art. 74, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e come patentemente illegittimo il successivo art. 75, che altro non ha fatto se non riferirsi all'aspetto meramente testuale del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, senza tenere conto del quadro di riferimento complessivo risultante dall'ordinamento giuridico (situazione, per altro, non isolata in detto Regolamento).

<sup>(19)</sup> Variamente provabile, in relazione alla situazione particolare del caso concreto.